

le, l'assicurata decedette il 6 febbraio 1943.

Soltanto nel 1950 l'erede del defunto beneficiario ha avanzata domanda di liquidazione integrale della polizza; ad esso, da parte dell'I.N.A., è stato risposto che il capitale liquidabile non è quello assicurato (Lit. 600=) ma quello di riscatto di Lit. 1.0.0. =

Tale valore deriva dalla nostra operazione di riscatto "d'ufficio" ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza, conseguente alla non intervenuta riativazione del contratto ed al conseguente mancato pagamento dei premi e degli interessi del prestito, concesso per Lit. 15 M. M. O. -

Al seguito delle rimostranze dell'avente diritto, furono assunte informazioni sulla legislazione greca, tramite l'Ambasciata Italiana in Atene, e risultò:

- 1) - che la legge regolatrice del contratto è quella greca (art. 25 foreleggi C.C. ed art. 20 condizioni generali di polizza);
- 2) - che in eventuale giudizio sarà